

INAIL: autoliquidazione 2018/2019 – istruzioni operative

L' INAIL ha emanato la **nota n. 5453 del 3 aprile 2019**, con la quale riepiloga gli **adempimenti che il datore di lavoro dovrà effettuare entro il 16 maggio 2019 e le novità per il calcolo del premio di autoliquidazione 2018/2019**.

Entro il 16 maggio 2019 il datore di lavoro deve:

- presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti.
- pagare il premio di autoliquidazione. Il numero di riferimento da indicare nel modello **F24 è 902019**.
- inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte tramite il servizio online "Riduzione presunto", indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata, qualora si presuma di erogare per l'anno di rata 2019 un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto nell'anno precedente.

Il suddetto termine del 16 maggio 2019 si applica anche ai datori di lavoro che hanno cessato l'attività a gennaio e febbraio 2019.

Congedo straordinario per l'assistenza a familiare in condizioni di disabilità grave - Soggetti legittimati - Figlio non convivente - Parziale illegittimità costituzionale (circ. INPS 5.4.2019 n. 49)

Con la circ. **5.4.2019 n. 49**, l'INPS ha fornito alcune indicazioni in merito alla decisione della Corte Cost. 7.12.2018 n. **232**, in seguito alla quale viene esteso il congedo straordinario ex **art. 42** co. 5 del DLgs. 151/2001 (ossia un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni) anche ai figli del disabile in situazione di gravità non conviventi al momento della presentazione della domanda.

Come evidenziato dall'INPS, **il figlio potrà fruire del beneficio in argomento solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di tutti gli altri familiari legittimati a richiedere il beneficio**

(coniuge convivente/parte dell'unione civile; padre e madre, anche adottivi o affidatari; figli conviventi; fratelli e sorelle conviventi; parenti o affini entro il terzo grado conviventi), secondo l'ordine di priorità previsto dalla legge e purché la convivenza instaurata successivamente sia garantita per tutta la fruizione del congedo.

Operativamente, il richiedente dovrà dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'**art. 46** del DPR 445/2000, che provvederà ad instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l'inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.

Decreto crescita: Rientro dei cervelli

All'interno del decreto crescita il governo ha introdotto anche significative modifiche apportate alla disciplina degli impatriati (di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015).

Le principali modifiche apportate riguardano:

- la possibilità di beneficiare del regime anche ai soggetti titolari di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente a i titolari di reddito d'impresa a condizione che trasferiscano la residenza in Italia a partire dal 2020;
- incremento da 50 al 70% la percentuale di riduzione dell'imponibile e sono semplificate le condizioni per accedere allo stesso. Sono introdotte maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 anni in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto di unità immobiliari di tipo residenziale in Italia e trasferimento della residenza nel Mezzogiorno).

Inoltre, possono accedere ai benefici fiscali dell'art. 16, **i lavoratori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia.**

Relativamente, invece, ai lavoratori impatriati non iscritti all'AIRE e già rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 si rendono applicabili, con riferimento ai periodi d'imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero che siano oggetto di controversie pendenti nonché con riferimento ai periodi d'imposta ancora accertabili, le disposizioni dell'art. 16 nel testo vigente al 31 dicembre 2018, sempre che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a), del medesimo art. 16. È previsto che non possa farsi luogo al rimborso delle imposte pagate dai contribuenti in forza di adempimento spontaneo.

Viene inoltre modificato l'art. 44, D.L. n. 78/2010 stabilendo che per i docenti e i ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'anno 2020:

- **si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;**
- **si prolunga la durata dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).**

Decreto crescita: Credito d'imposta ricerca e sviluppo

Un'ulteriore intervento contenuto nel decreto riguarda il **Credito d'imposta ricerca e sviluppo**. Viene infatti prorogato il riconoscimento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo in scadenza nel 2020, disponendo che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020 (2021) e fino a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023, il credito viene attribuito nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti effettuati nel triennio 2016-2018 (non più 2012-2014).

STUDIO ANSELMi